

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 22/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 10/04/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'8/06/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 318,25, per commissioni finanziarie;
- gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto;
- le spese legali, quantificate in € 300,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 569,25 corrispondenti alla quota parte delle commissioni *recurring* e calcolata sulla base di un criterio di maggior favore rispetto a quello indicato contrattualmente;
- la chiara descrizione nel contratto delle voci di costo, con esplicazione, all'art. 5 delle condizioni generali, della non rimborsabilità delle spese di cui ai punti "(c2)" e "(c3)" in caso di estinzione anticipata, poiché remunerative di attività che si esauriscono interamente nella fase iniziale del contratto;
- quanto agli oneri di distribuzione "(c3)", l'effettivo intervento di un agente in attività finanziaria, come evincibile dal timbro presente sul contratto;
- la rimborsabilità delle commissioni di cui alla voce "(c1)" sulla base del piano di ammortamento, sviluppato secondo il metodo francese;

- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella c.d. sentenza *Lexitor*, stante la natura non *self-executing* della Direttiva 2008/48 UE di cui essa fa applicazione, non idonea a regolare direttamente rapporti tra privati;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Chiede, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, rigettando le ulteriori richieste.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *recurring* delle *commissioni nette c1*, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l’intero arco di tempo di attuazione del rapporto contrattuale. Natura *up front* va invece ascritta a *spese di istruttoria (c2) e oneri di distribuzione (c3)*, in quanto corrispettivi di attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,99%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,95%

n/c ▼		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	Commissioni nette C1 (recurring)	€ 950,00	€ 562,08	€ 360,54	€ 569,25	-€ 7,17
☐	Spese di istruttoria C2 (up front)	€ 300,00	€ 177,50	€ 113,85		€ 113,85
☐	spese di distribuzione C3 (up front)	€ 250,00	€ 147,92	€ 94,88		€ 94,88
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
☐			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
☒			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 202
interessi legali	si ▼

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria, si richiama il consolidato orientamento dei Collegi (ex multis Collegio di Bari, decisione n. 1261/18), secondo cui *“[n]on meritevole di accoglimento è ... la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015)”.*

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 202,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS